

Regolamento per l'elezione dei componenti degli Organi Associativi della Associazione di Promozione Sociale Club Italia Bicilindriche Citroen

(redatto dal Consiglio Direttivo, nella seduta del2024)

Il presente regolamento disciplina le modalità operative di elezione e di eventuale surroga dei componenti degli Organi dell'Associazione, sulla base dei principi generali definiti nello Statuto Associativo. Il presente regolamento disciplina l'elezione diretta da parte dell'Assemblea e dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proibiviri.

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Nel termine massimo di 60 giorni dalla scadenza delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea per le elezioni alle cariche sociali (di seguito "Assemblea Elettiva"), fissando il giorno, l'ora e il luogo.

Art. 2 – Commissione Elettorale

1. Alle varie operazioni presiede una "Commissione Elettorale".
2. La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo in carica almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva, ed è composta da tre membri selezionati tra i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione all'atto della nomina, all'interno della Commissione Elettorale viene nominato un Presidente ed un Segretario.
3. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
4. La Commissione Elettorale provvede alla validazione delle liste, o della lista unica, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni.
5. La composizione della Commissione Elettorale deve essere immediatamente ratificata dall'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, all'apertura della medesima.

Art. 3 – Designazione dei candidati

1. La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo è effettuata a mezzo di liste spontanee, sottoscritte – in qualità di proponenti – da almeno 9 soci (sono esclusi i componenti appartenenti alla lista o a liste concorrenti) e presentate alla Commissione Elettorale, qualora per scarsità di partecipazione elettiva vi sia la presenza di un'unica lista, si rinvia a quanto indicato nell'art.6 punto 9 del seguente Regolamento Elettorale.
2. Uno stesso candidato non può appartenere a più liste concorrenti. Uno stesso socio non può proporre più liste

Art. 4 – Soci Elettori

1. Sono soci elettori tutti i soci maggiorenni, in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni; e che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9 comma 1 dello Statuto, nel caso siano associati Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale Rappresentante o da un Suo delegato.

Art. 5 – Soci Eleggibili

1. Sono soci eleggibili tutti i soci maggiorenni, in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni.

2. Per le sue funzioni di organo direttivo dell'Associazione, i membri eleggibili, candidati per il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Proviviri, devono avere una anzianità di iscrizione ininterrotta all'Associazione di almeno 1 anno.
3. I soci eleggibili per il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Proviviri devono godere il pieno esercizio dei diritti civili.
4. I soci eleggibili per il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Proviviri non devono:
 - a. ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni nell'ambito della medesima materia;
 - b. aver riportato sentenze di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
 - c. aver riportato condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese così come previsto dall'art 13 comma 5 dello Statuto Associativo
 - d. Essere imputati per reati previsti dal Codice Privacy

Art. 6 – Liste

1. Le liste, contenenti cognome e nome dei candidati, devono essere presentate almeno 10 giorni lavorativi precedenti l'Assemblea Elettiva all'indirizzo di posta elettronica: club.bicilindriche@libero.it
2. La Segreteria dell'Associazione inoltrerà le liste ricevute alla Commissione Elettorale che le esaminerà entro e non oltre 4 giorni lavorativi antecedenti l'Assemblea Elettiva, ne verificherà la validità e ne dichiarerà l'ammissibilità.
3. In caso di inammissibilità dell'intera lista o di uno o più componenti appartenenti alla lista, la Commissione Elettorale tempestivamente comunicherà mezzo e-mail ad uno dei candidati presenti nella lista elettorale non ammessa le motivazioni di inammissibilità.
4. Ciascuna lista deve contenere i nomi di minimo 5 e massimo 9 candidati al Consiglio Direttivo.
5. Il modulo di presentazione della candidatura della lista deve contenere le seguenti dichiarazioni per ogni candidato appartenente alla lista:
 - a. l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione d'ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dallo Statuto (art. 13 comma 5) per l'elezione alle cariche sociali;
 - b. l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione.
6. Le liste concorrenti saranno numerate, per l'identificazione, progressivamente. (Lista N. 1, Lista N. 2, ecc.).
7. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda, ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.
8. L'eventuale ritiro dalla candidatura può avvenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva.
9. Qualora per scarsità di partecipazione elettiva vi sia la presenza di un'unica lista con indicati una serie di nominativi di soci, quest'ultima sarà ammessa alle elezioni e nel rispetto dello Statuto, verranno eletti i candidati che riceveranno le maggiori preferenze di voto.

Art. 7 – Cause di esclusione

1. Dalle liste concorrenti, ammesse alle elezioni dalla Commissione elettorale, saranno depennati d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento e che, comunque, risultassero esclusi dall'organico degli iscritti.
2. I candidati depennati d'ufficio, dovranno essere sostituiti, dai presentatori della lista, nell'eguale numero

Art. 8 – Deleghe

1. Per le elezioni alle cariche sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un solo altro associato, a mezzo delega, ai sensi dell'art. 9, comma 3 dello Statuto. Alla stessa persona non possono essere conferite più di 2 deleghe.
2. La delega deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo, allegando copia fotostatica di un documento di identità del delegante in corso di validità alla data dell'Assemblea Elettiva. Le deleghe

devono essere inoltrate mezzo e-mail all'indirizzo: club.bicilindriche@libero.it almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'Assemblea in prima convocazione.

3. Le deleghe saranno inoltrate dalla Segreteria dell'Associazione alla Commissione Elettorale, per la convalida, entro 2 giorni lavorativi antecedenti l'Assemblea Elettiva. A votazione avvenuta, le deleghe dovranno essere conservate a cura del Segretario dell'Associazione per tre anni.
4. Possono ottenere deleghe anche i membri del Consiglio Direttivo ed del Collegio dei Probiviri uscenti e i candidati.
5. L'iscritto votante, in possesso di delega, riceverà la corrispondente scheda per l'espressione del voto.

Art. 9 – Votazioni

1. Il Presidente dell'Assemblea, prima di dare inizio alle votazioni, proporrà l'orario di apertura e chiusura dei seggi, e dopo la votazione assembleare, affiderà la conduzione delle operazioni di voto alla Commissione Elettorale.
2. Per aver diritto al voto il socio elettore deve presentarsi munito di valido documento di identità, dopo essere stato identificato e rinvenuto tra gli iscritti aventi diritto al voto, riceve la scheda elettorale.
3. Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali devono essere riportati in l'elenco le liste ammesse o nel caso di lista unica del nominativo in ordine alfabetico del nominativo dei candidati agli organi sociali, ammessi dalla Commissione Elettorale.
4. Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione con il timbro dell'Associazione e la firma di un componente della commissione elettorale;
5. Il voto è segreto e viene espresso tracciando una croce in corrispondenza della lista scelta, in caso di lista unica, tracciando una croce in corrispondenza del nome del candidato
6. L'iscritto può votare per una sola lista; in caso di lista unica il socio può esprimere un massimo di 9 preferenze.

Art. 10 – Nullità delle schede

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a. Non permettano di interpretare la volontà dell'elettore;
 - b. Non abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 9;
 - c. Portino segni, macchie e scritte o alterazioni che possano comunque renderle riconoscibili;
 - d. Riportino un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all'Art. 9 del presente regolamento elettorale.

Art. 11 – Operazioni di Voto

1. All'interno dell'associazione deve essere approntata la cabina elettorale o, in alternativa, un qualsiasi altro locale idoneo a garantire la libertà e segretezza del voto.
2. Deve anche essere predisposta un'apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenenti le espressioni di voto, debitamente piegate.

Art. 13 – Operazioni di scrutinio

1. Allo scadere dell'orario fissato dall'Assemblea per l'espletamento del voto, il Presidente della Commissione Elettorale dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni di scrutinio delle schede di votazione, in collaborazione con gli altri membri della Commissione stessa.
2. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. La Commissione Elettorale può disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente.
3. All'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali la Commissione Elettorale verifica che il numero delle schede sia uguale a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.
4. La commissione elettorale legge ad alta voce il numero della lista votata o dei candidati che hanno ottenuto preferenze in caso di lista unica. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, eventuali voti contestati e le schede elettorali risultanti prive dell'espressione di voto.

5. Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell'Associazione in visione ai soci e agli interessati che ne facciano richiesta motivata.
6. Il Segretario della Commissione Elettorale redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni.

Art. 14 – Parità di voti

1. Qualora in presenza di due o più liste, queste ultime abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a nuove elezioni seduta stante. In caso di lista unica a parità di voti dei candidati ha priorità il più anziano di età associativa.
2. Il Comitato Direttivo uscente resterà in carica ad interim fino alla nomina del nuovo Comitato Direttivo.

Art. 15 – Proclamazione dei risultati

1. Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale proclama il risultato della votazione.
2. I risultati delle votazioni saranno comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti, attraverso l'indirizzo di posta elettronica di iscrizione e/o il sito Internet dell'Associazione.

Art. 16 – Ricorso

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva dalla Commissione Elettorale a maggioranza dei suoi componenti.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Approvazione e Modificazioni del presente regolamento

1. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza del Consiglio Direttivo in carica.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Art. 18 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Associazione nella sezione riservata ai soci.
2. Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione di assemblea elettiva del comitato direttivo.

Art. 19 – Validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 20 – Passaggio delle consegne

1. Come previsto dal comma 6 dell'Art. 13 dello Statuto il Consiglio Direttivo eletto nomina tra i propri membri: il Presidente, il o i Vice-Presidenti, il Segretario, il Tesoriere. Il membro più anziano di età del neo eletto Consiglio Direttivo ne convoca e presiede la prima seduta.
2. Il passaggio delle consegne dal Consiglio Direttivo uscente al Consiglio Direttivo eletto avrà luogo, su invito del Presidente eletto, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.
3. Come previsto dall'Art. 20 dello Statuto il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea con un numero minimo di tre componenti.
4. Il passaggio delle consegne dal Collegio dei Probiviri uscente al Collegio dei Probiviri eletto avrà luogo, su invito di uno dei componenti entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

Art. 21 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione.

Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri allo stesso conferito dallo Statuto.

Lodi, marzo 2024